

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA

Palermo - Martedì, 26 febbraio 2019

SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

Art. 21, comma 2, lett. a)

l. n. 462/96 - Finanze di Palermo

DIREZIONE, REDAZIONE, AMMINISTRAZIONE: VIA CALTANISSETTA 2-E, 90141 PALERMO
INFORMAZIONI TEL. 091/7074830-928-804 - ABBONAMENTI TEL. 091/7074825-801-532 - INSERZIONI TEL. 091/7074836-940 - FAX 091/7074627
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC) gazetta.ufficiale@certmail.regione.sicilia.it

La *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana (Parte prima per intero) è consultabile presso il sito Internet: <http://gurs.regione.sicilia.it>
accessibile anche dal sito ufficiale della Regione www.regione.sicilia.it

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

LEGGE 22 febbraio 2019, n. 1.

Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2019. Legge di stabilità regionale.

SUPPLEMENTO ORDINARIO

Leggi e decreti presidenziali

LEGGE 22 febbraio 2019, n. 2.

Bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 2019-2021.

nominati dal Presidente della Fondazione pro-tempore, svolgono la loro attività a titolo gratuito.”.

2. Dall’attuazione del presente articolo non possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.

Art. 35.

Modifiche di norme in materia di cooperative e imprese agricole

1. Alla legge regionale 24 novembre 2011, n. 25 e successive modifiche ed integrazioni sono apportate le seguenti modifiche:

- a) l’articolo 7 è soppresso;
- b) all’articolo 10, comma 4, le parole “1.000 migliaia di euro” sono sostituite dalle parole “671 migliaia di euro”;
- c) all’articolo 28, comma 1, le parole “3.000 migliaia di euro” sono sostituite dalle parole “2.909 migliaia di euro”;
- d) il comma 2 dell’articolo 28 è soppresso.

2. Alla lettera a) del comma 6 dell’articolo 17 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni, le parole “4.000 migliaia di euro” sono sostituite dalle parole “3.000 migliaia di euro”.

Art. 36.

Spettanze dovute ai professionisti per il rilascio di titoli abilitativi o autorizzativi

1. Al fine della tutela delle prestazioni professionali rese sulla base di istanze presentate alla pubblica amministrazione per conto dei privati cittadini o delle imprese, le istanze volte al rilascio di titoli endoprocedimentali sono corredate, oltre che da tutti gli elaborati previsti dalla normativa vigente, dalla lettera di affidamento dell’incarico al professionista sottoscritta dal richiedente il titolo in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

2. L’amministrazione, al momento del rilascio dei titoli abilitativi o autorizzativi, acquisisce la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del professionista o dei professionisti sottoscrittori degli elaborati progettuali, attestante il pagamento delle correlate spettanze da parte del committente.

3. La mancata presentazione della dichiarazione di cui al comma 2 costituisce motivo ostativo per il completamento dell’iter amministrativo fino all’avvenuta integrazione. La documentazione è richiesta dagli uffici interessati dall’iter attivato.

Art. 37.

Attività di turismo rurale nei parchi regionali

1. Ai sensi dell’articolo 10 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98, entro 120 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, i consigli dei parchi naturalistici regionali disciplinano, con il regolamento del parco, le attività di turismo rurale, agriturismo e *bed and*

COPY
NOT